

SETTORE

MANOVRE

LE "ALTRE" NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2019

RIFERIMENTI

- Legge 30.12.2018, n. 145

IN SINTESI

Proseguendo con l'analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2019, si propone una sintesi delle "altre" novità, tra le quali si segnala:

- *revisione della web tax;*
- *modifica della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo;*
- *saldo / stralcio debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 per le persone in grave e comprovata situazione di difficoltà economica;*
- *regime fiscale agevolato per i pensionati all'estero che rientrano in Italia (imposta sostitutiva del 7%);*
- *estensione al 2019 del "Bonus cultura" a favore dei 18enni;*
- *imposta sostitutiva (€ 100) attività occasionale di raccolta di prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee;*
- *credito d'imposta a favore delle edicole;*
- *contributo per l'acquisto di veicoli elettrici / ibridi;*
- *detrazione spese colonnine ricarica veicoli.*

Di seguito, proseguendo con l'esame della Finanziaria 2019, sono esaminate le "altre" novità contenute nella stessa.

WEB TAX – Commi da 35 a 50

In sede di approvazione è stata rivista la c.d. "web tax" prevista dalla Finanziaria 2018, applicabile agli esercenti attività d'impresa che, nell'anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

In particolare, l'imposta in esame è applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:


- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Si considerano:

- **ricavi non tassabili** quelli derivanti dai servizi sopra evidenziati resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante;
- **ricavi tassabili** se l'utente di un servizio tassabile è localizzato in Italia nel periodo d'imposta (anno solare).

In particolare, un utente si considera **localizzato in Italia** se:

- la pubblicità in questione, in caso di veicolazione su un'interfaccia digitale, figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in Italia nel periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
- in caso di servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, se:
 - il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni / prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo in Italia nel periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 - il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo diverso dal precedente, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo in Italia;
- in caso di trasmissione di dati raccolti da utenti, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo in Italia per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

 I ricavi tassabili sono **assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA** / altre imposte indirette.

L'imposta dovuta è determinata applicando all'ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre l'aliquota del 3%.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate al MEF e all'Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del predetto Decreto attuativo.**

FINANZIAMENTI A SOCI DI COOPERATIVE – Comma 69

In sede di approvazione è prevista la **proroga al 31.12.2023** della previsione di cui all'art. 112, comma 7, D.Lgs. n. 385/93 in base alla quale possono continuare a svolgere la propria attività senza

necessità di iscriversi all'Albo degli intermediari finanziari le **società cooperative** esistenti all'1.1.96 e le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati che **concedono finanziamenti** sotto qualsiasi forma **esclusivamente nei confronti dei propri soci**, a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a € 15 milioni;
- l'importo unitario del finanziamento sia non superiore a € 20.000;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO – Commi da 70 a 72

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le **spese sostenute dal 2015 al 2020** relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- si realizzi un **incremento delle spese** in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

- è ridotto da € 20 milioni a **€ 10 milioni l'importo massimo annuo** del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- **sono modificate / integrate le tipologie di spesa**. In particolare:
 - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
 - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è **riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute**.

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa	
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili	lett. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. c)	<p>Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.</p> <p>Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.</p> <p>In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).</p>

25% della spesa incrementale sul residuo (*)	lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
	lett. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
	lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali.
	lett. d-bis) (**)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

(*) *Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.*

(**) *In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l'inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell'eccedenza agevolabile.*

Inoltre, già a decorrere dal 2018:

- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.



Per le imprese non obbligate alla revisione legale:

- la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale dei conti;
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:
 - organizzate e svolte **internamente all'impresa**, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
 - commissionate **a soggetti terzi**, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è **subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione**.

Merita infine evidenziare che, con una norma di natura interpretativa, è stabilito che l'art. 3, comma 1-bis, DL n. 145/2013, in materia di riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo a favore di soggetti residenti commissionerari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in Stati UE / SEE / altri Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4.9.96, va inteso nel senso che **ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori / strutture situati in Italia.**

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA – Commi da 73 a 77

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandato al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle disposizioni attuative.

ATTIVITÀ NON COMMERCIALI FONDAZIONI EX IPAB – Comma 82

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova lett. b-bis) al comma 3 dell'art. 79, D.Lgs. n. 117/2017 prevedendo che sono considerate non commerciali le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali / interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio-sanitarie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 5 del citato Decreto, qualora svolte da Fondazioni ex IPAB a condizione che:

- gli utili siano interamente reinvestiti in attività di natura sanitaria / socio-sanitaria;
- non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

CANONE RAI – Commi 89 e 90

È confermato il riconoscimento a regime del canone RAI nella misura di € 90.

CREDITO D'IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO – Commi da 156 a 161

In sede di approvazione è previsto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), finalizzate ad interventi su edifici / terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dall'ente proprietario, al fine di:

- bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto);
- prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta in esame è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a:

- persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

L'agevolazione è altresì riconosciuta qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.



Il credito d'imposta è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo e**, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Lo stesso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

I **soggetti beneficiari** delle erogazioni liberali oggetto del credito d'imposta in esame:

- comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- danno pubblica comunicazione di tale ammontare / destinazione / utilizzo delle erogazioni stesse sul proprio sito Internet / apposito portale gestito dal Ministero.

L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata al Ministero dell'ambiente.

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA – Commi da 184 a 199

In sede di approvazione, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, derivanti:

- dall'**omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'**omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.



La situazione di **grave e comprovata difficoltà economica** sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è **non superiore a € 20.000**.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i **debiti diversi da quelli di cui all'art. 4, DL n. 119/2018**, ossia **dei debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'**annullamento automatico** al 31.12.2018.



Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di "rottamazione-ter" di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell'Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve **presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione** nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;

- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica l'impossibilità di estinguere il debito qualora:

- **non sussistano i requisiti previsti;**

ovvero

- **la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.**

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter"** di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze:

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare:**

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi**, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi



Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato in **unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero in **forma rateale**. In quest'ultimo caso:

- il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

RAPPORTI CON LA "ROTTAMAZIONE-BIS" E "LA ROTTAMAZIONE-TER"

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di**

adesione alla "rottamazione-bis" di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e **"rottamazione-ter"** ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

CONTROLLI

Qualora sussistano **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

In caso di irregolarità / omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati.

Qualora il debitore non provveda a produrre tale documentazione, ovvero in caso di irregolarità / omissioni costituenti falsità, la definizione in esame non produce effetto.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019 - 2024 – Comma 200

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE – Comma 218

In sede di approvazione è stato disposto l'**aumento, per il 2019, dal 30% al 40%** della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall'art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:

- **detrazione IRPEF** degli investimenti effettuati, per un importo **non superiore a € 1.000.000**, per ciascun periodo d'imposta;
- **deduzione dal reddito imponibile** degli investimenti effettuati per un importo **non superiore a € 1.800.000**, per ciascun periodo d'imposta.

Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli **investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico**.


È inoltre previsto che in caso di **acquisizione dell'intero capitale sociale** di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, **per il 2019, dal 30% al 50%** a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA – Commi 273 e 274

In sede di approvazione è introdotto il **nuovo art. 24-ter, TUIR** in base al quale le persone fisiche **titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri** che trasferiscono la propria residenza in un Comune:

- della Sicilia / Calabria / Sardegna / Campania / Basilicata / Abruzzo / Molise / Puglia;
- con una popolazione fino a 20.000 abitanti;

possono **optare per l'assoggettamento dei redditi** di qualunque categoria, percepiti da fonte estera / prodotti all'estero, **all'imposta sostitutiva del 7%**.

 L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che **non sono state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti** a quello di esercizio dell'opzione.

Inoltre, l'opzione può essere esercitata da persone fisiche che trasferiscono la residenza da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L'opzione in esame è:

- valida per i **primi 5 periodi d'imposta successivi** a quello di esercizio;
- **esercitata nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo;
- **revocabile dal contribuente**. In tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.



La revoca / decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

L'imposta in esame:

- è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF;
- non è deducibile da nessun'altra imposta / contributo.

È possibile manifestare la facoltà di **non avvalersi** dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai **redditi prodotti in uno / più Stati / territori esteri**, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame per i periodi d'imposta di validità della stessa:

- non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW);
- sono esenti da IVIE / IVAFE.

BONUS "ASILO NIDO" – Comma 488

In sede di approvazione è stato **aumentato da € 1.000 a € 1.500** su base annua il bonus c.d. "asilo nido" **per il triennio 2019 – 2021**.

Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla **frequenza di asili nido pubblici / privati**, nonché per il **supporto, presso la propria abitazione**, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

BONUS CULTURA 18ENNI – Comma 604

In sede di approvazione è **riproposto anche per il 2019** il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che **compiono 18 anni nel 2019**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Commi da 621 a 628

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta**, c.d. "sport bonus", a favore dei **soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali** per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari del reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non opera:

- il limite di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del mod. REDDITI.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione / restauro e realizzazione di nuove strutture, va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

IMPOSTA UNICA CONCORSI PRONOSTICI E SCOMMESSE – Commi 638 e 1052

In sede di approvazione è stata disposta:

- la **soppressione, a decorrere dall'1.7.2019, dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi** ex DM 179/2003 (Totocalcio, IL9, Totogol) e sulle **scommesse a totalizzatore sportive e non sportive** ex DM n. 278/99 **nonché del diritto fisso** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27, Legge n. 412/91 relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi;
- l'**applicazione, a decorrere dall'1.1.2019, dell'imposta unica** di cui al D.Lgs. n. 504/98, a:
 - **giochi di abilità a distanza** con vincita in denaro e **gioco del bingo a distanza**, nella **misura del 25%** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
 - **scommesse a quota fissa**, escluse le scommesse ippiche, nella **misura del 20%**, se la raccolta avviene su rete fisica, e **del 24%**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
 - **scommesse a quota fissa** su eventi simulati nella **misura del 22%** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

IMPOSTA BOLLO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Comma 646

In sede di approvazione l'**esenzione dall'imposta di bollo** di cui all'art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata **estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche** senza fine di lucro, riconosciute dal CONI.

REGIME FISCALE RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI – Commi da 692 a 697, 698, lett. a) e 699

In sede di approvazione è previsto l'assoggettamento all'imposta sostitutiva IRPEF / relative addizionali, **fissa pari a € 100**, dei redditi derivanti dall'esercizio occasionale, delle attività di raccolta di **prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché della raccolta di **piante officinali spontanee** di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018.

 L'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi è considerata **occasionale** se i corrispettivi percepiti **non superano € 7.000 annui** non cumulabili con altri redditi della persona fisica.

L'imposta sostitutiva:

- va versata entro il 16.2 dell'anno di riferimento dai soggetti in possesso del titolo di raccolta per uno / più prodotti rilasciato dalla Regione / altri Enti subordinati;
- non è applicabile ai soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Nei confronti dei soggetti che versano l'imposta sostitutiva in esame con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è avvenuta, **non è applicabile** la disposizione di cui all'art. 25-quater, DPR n. 600/73, in base alla quale **alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi** va operata la **ritenuta alla fonte**:

- sul **corrispettivo pagato ridotto del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle spese di produzione del reddito;

- a titolo d'imposta, pari all'aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (23%);
- con obbligo di rivalsa.

Per gli acquisti dei prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee, effettuati senza ritenuta, l'acquirente emette un documento d'acquisto riportante i seguenti elementi:

- data di cessione;
- nome / cognome / codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva;
- natura / quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.

NB I dati relativi ai documenti d'acquisto sono inclusi nello spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010. Dovrà essere chiarito l'assolvimento di tale obbligo comunicativo considerata la soppressione dello stesso dal 2019.

Con la modifica del comma 109 dell'art. 1, Finanziaria 2005, è previsto che le cessioni di prodotti selvatici non legnosi / piante officinali spontanee non obbliga il cedente raccogliatore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.

Con l'aggiunta del nuovo art. 34-ter al DPR n. 633/72 è previsto l'esonero dagli adempimenti IVA e da tutti gli obblighi documentali / contabili (compresa la dichiarazione annuale) per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe 02.30 della Tabella Ateco 2007, nonché dei raccoglitori di piante officinali spontanee che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000.

È inoltre disposto che i produttori agricoli, diversi dai soggetti esonerati di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato / prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli), che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi non ricompresi nella citata classe 02.30 e nell'art. 3, D.Lgs. n. 75/2018 (piante officinali spontanee) **possono applicare il regime IVA speciale**. Il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale.

IVA APPLICABILE AI TARTUFI – Comma 698, lett. b), c) e d)

In sede di approvazione è previsto che, con l'inserimento:

- del n. 15-bis) alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72 alla **cessione di tartufi**, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate da un apposito DM, è applicabile il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
- del n. 1-quater) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72, alla **cessione di tartufi freschi o refrigerati** è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5%.

Con la modifica del n. 20-bis, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è disposto che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alla cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

IMPRENDITORI AGRICOLI E ATTIVITÀ DI VENDITA – Commi 700 e 701

Come noto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

In sede di approvazione, con l'aggiunta del comma 1-bis al citato art. 4, è previsto che i soggetti in esame possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno / più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.



Il fatturato derivante dalla vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

FAMILIARI COADIUVANTI COLTIVATORE DIRETTO – Comma 705

In sede di approvazione è previsto che i **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto** appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola come coltivatori diretti, **“beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”**.

BONUS PUBBLICITÀ – Comma 762

In sede di approvazione, con riferimento al “bonus pubblicità” di cui all’art. 57-bis, DL, n. 50/2017, è introdotto l’obbligo di **rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”** di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.

RIDUZIONE CREDITI D’IMPOSTA – Comma 805

In sede di approvazione, con l’intento di **ridurre i fondi disponibili**, è prevista l’emanazione da parte del MEF / MISE di un apposito Decreto contenente la riduzione delle misure delle seguenti tipologie di crediti d’imposta:

- esercenti **sale cinematografiche** ex art. 18, comma 1, Legge n. 220/2016;
- esercenti attività di **vendita di libri al dettaglio (librerie)** ex art. 1, comma 319, Finanziaria 2018;
- imprese produttrici di prodotti editoriali per investimenti in beni strumentali / programmi di ristrutturazione economica produttiva previsto dall’art. 8, Legge n. 62/2001.

CREDITO D’IMPOSTA EDICOLE – Commi da 806 a 809

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**, di un **credito d’imposta di € 2.000**, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito in esame:

- è riconosciuto **anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi** di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune;
- è soggetto ai limiti relativi agli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative.

NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA – Commi 813 e 814

In sede di approvazione, con la modifica delle disposizioni contenute nella Legge n. 890/92 in materia di **notifica postale degli atti giudiziari**:

- è **soppresso il bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento**;
- il **computo dei termini** decorre dalla notifica per posta, qualora la data non risulti / sia incerta, da quanto attestato sull’avviso dal punto di accettazione (in precedenza dell’ufficio postale) che lo restituisce;
- in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo PEC, l’operatore effettua una copia digitale dell’avviso e provvede entro 5 giorni ad inviare copia dello stesso al mittente;

- in caso di **mancata consegna del piego al destinatario "in persona"**, l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente;
- il piego è **depositato entro 2 giorni** (in precedenza entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo.

RIMBORSO MAGGIORAZIONI IMPOSTA PUBBLICITÀ – Comma 917

In sede di approvazione è stato consentito ai Comuni di **rateizzare, entro 5 anni dalla data in cui la richiesta dell'interessato è divenuta definitiva, il rimborso delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 2013-2018**, rese inefficaci dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10.1.2018, n. 15.

AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITÀ – Comma 919

In sede di approvazione è prevista la facoltà in capo ai Comuni di **umentare fino al 50%** le tariffe dell'imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

ESCLUSIONE ISEE IMMOBILI INAGIBILI – Comma 986

In sede di approvazione è prevista, **per il 2019 l'esclusione** ai fini dell'indicatore ISEE del valore degli immobili / fabbricati di proprietà distrutti / non agibili in seguito a calamità naturali.

ATTIVITÀ NON COMMERCIALE STRUTTURE PERIFERICHE DI NATURA PRIVATA – Comma 1022

In sede di approvazione, con la modifica del comma 3 dell'art. 148, TUIR è estesa anche alle **strutture periferiche di natura privatistica** necessarie agli Enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse la previsione, applicabile alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, in base alla quale **non sono considerate commerciali** le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività che fanno parte di un'unica organizzazione locale / nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE – Commi da 1031 a 1047

In sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021** un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) è riconosciuto:

- un **contributo** parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 6.000
21-70	€ 2.500

- un **contributo** di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 4.000
21-70	€ 1.500



Il veicolo consegnato per la rottamazione:

- deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo;
- in caso di leasing, il veicolo nuovo deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo / ad un familiare.

Merita evidenziare che nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione.



Il contributo in esame è **corrisposto all'acquirente dal venditore** mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:

- rimborsano al venditore l'importo del contributo;
- recuperano tale importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Non operano i limiti:
 - di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello della fattura di vendita, che deve essere trasmessa dal venditore.

L'emanazione delle disposizioni attuative sono demandate al MISE.

È previsto inoltre a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il **pagamento di un'imposta** parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, a decorrere dall'1.3.2019 al 31.12.2021, così determinato:

CO ₂ g/km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500



Tale imposta:

- è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

DETRAZIONE ACQUISTO / POSA IN OPERA COLONNINE RICARICA VEICOLI

Per i soggetti che **sostengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021** spese relative all'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una **detrazione**:

- pari al **50% delle spese** sostenute;
- calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000;
- ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo;

- applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.

Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI – Comma 1048

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 63, Legge n. 342/2000 è prevista la **riduzione al 50%** del pagamento della tassa automobilistica per gli **autoveicoli / motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni**:

- in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4, Decreto MIT 17.12.2009;
- il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

AUMENTO PREU – Comma 1051

È confermato l'aumento, a decorrere dall'1.1.2019, del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), nella misura di 1,35;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT), nella misura di 1,25.

Tali aumenti sono applicabili alle misure del PREU fissate dal DL n. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità").

Periodo di riferimento	Apparecchi art. 110, comma 6, lett. a), TULPS			Apparecchi art. 110, comma 6, lett. b), TULPS		
	Decreto Dignità	Finanziaria 2019		Decreto Dignità	Finanziaria 2019	
1.9.2018 – 31.12.2018	19,25%	---		6,25%	---	
1.1.2019 – 30.4.2019	19,25%	+ 1,35	→ 20,60%	6,25%	+1,25	→ 7,50%
1.5.2019 – 31.12.2019	19,60%	+ 1,35	→ 20,95%	6,65%	+1,25	→ 7,90%
1.1.2020 – 31.12.2020	19,68%	+1,35	→ 21,03%	6,68%	+1,25	→ 7,93%
1.1.2021 – 31.12.2022	19,75%	+1,35	→ 21,10%	6,75%	+1,25	→ 8,00%
dall'1.1.2023	19,60%	+1,35	→ 20,95%	6,60%	+1,25	→ 7,85%

Contestualmente la percentuale delle **somme giocate destinate alle vincite (pay-out)** è fissata in misura **non inferiore al 68%** per gli AWP e **all'84%** per le VLT.

ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI – Commi da 1057 a 1064

In sede di approvazione è previsto il **riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente** in Italia, anche in leasing, di un **veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica**, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un **contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto** (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo recuperando quest'ultimo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell'IRPEF / IRES / IVA.

Fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici / importatrici devono conservare la seguente documentazione da trasmettere al venditore:

- copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare / certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo Sportello telematico dell'automobilista.

È demandata al MISE / MIT l'emanazione delle disposizioni attuative.

QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E ALTRI BENI IMMATERIALI – Comma 1079

È confermato che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state **stanziato attività per imposte anticipate** cui è applicabile l'art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, **non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili** come di seguito.

Periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022-2027	2028-2029
Deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%

In sede di approvazione è previsto che **restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019**, se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza è deducibile nel 2029.

INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI IMPOSTA DI REGISTRO – Comma 1084

In sede di approvazione è riconosciuta la natura di **norma di interpretazione autentica** dell'art. 1, comma 87, Finanziaria 2018 che, disponendo l'integrazione dell'art. 20, comma 1, DPR n. 131/86, ha previsto che l'imposta di registro è **applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, **"sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"**.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI – Commi 1133, lett. b)

In sede di approvazione è confermato anche per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, **se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI** di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019.

AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI – Comma 1134, lett. b)

In sede di approvazione è disposta la riapertura, **fino al 31.12.2019**, del termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel **Registro delle Imprese / REA** da parte di:

- agenti di affari in mediazione, ex art. 2, Legge n. 39/89 (ad esempio, agenti immobiliari, merceologici, ecc.);
- agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2, Legge n. 204/85;
- mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68;
- spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41.

Si rammenta che con il DL n. 91/2018 (c.d. "Decreto Milleproroghe") il predetto termine era stato fissato al 31.12.2018.